



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti – Ufficio Gare

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, **27 SET. 2017**

Prot. n. S171/2017/521702/3.5/1112-17

Oggetto: **PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO BONFIGLIOLI MECHATRONIC RESEARCH – BMR IV PRESSO IL POLO MECCATRONICA DI ROVERETO".**

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da alcuni concorrenti, si precisa quanto segue.

QUESITO N. 1

IN MERITO ALLA FACOLTÀ DEL CONCORRENTE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 DEL D.P.R. 207/2010 (ISTITUTO DELLA COOPTAZIONE), DI ASSOCIARE ALTRE IMPRESE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ANCHE PER CATEGORIE O IMPORTI DIVERSI DA QUELLI RICHIESTI DAL PRESENTE BANDO, A CONDIZIONE CHE I LAVORI COMPLESSIVAMENTE ESEGUITI DA QUESTE ULTIME NON SUPERINO IL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO D'APPALTO E CHE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI SUDDETTI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE POSSEDUTI DA CIASCUNA DI TALI IMPRESE SIA ALMENO PARI ALL'IMPORTO DEI LAVORI CHE SARANNO AD ESSA AFFIDATI, SI È GENTILMENTE A RICHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE SE È SUFFICIENTE ALLEGARE ALL'OFFERTA AMMINISTRATIVA UNA DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE CHE ATTESTA LA VOLONTÀ DI ASSOCIARE UN'ALTRA IMPRESA, IN DIFETTO DI SPECIFICHE INDICAZIONI AL RIGUARDO NEL BANDO DI GARA. IN ALTERNATIVA SI È A RICHIEDERE QUALI DICHIARAZIONI O ADEMPIMENTI SONO DA RENDERE IN SEDE DI GARE PER POTERSI AVVALERE DEL CITATO ISTITUTO.

RISPOSTA QUESITO N. 1

Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando di gara "Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti



requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati."

A tal fine il/i concorrente/i (cooptante/i) dovrà/dovranno espressamente dichiarare la volontà di ricorrere alla cooptazione ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 indicando l'impresa cooptata e dichiarando che la stessa eseguirà lavori per un importo non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo complessivo delle qualificazioni possedute.

La dichiarazione sopra citata dovrà essere caricata a sistema, firmate digitalmente con l'estensione .pdf.p7m e classificata nella categoria **"Allegato amministrativo"**.

QUESITO N. 2

BUONGIORNO. SOTTOPONGO ALLA VS ATTENZIONE UN QUESITO:
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI TIPO MISTO, SE UNA AZIENDA FACENTE PARTI DELL'ATI POSSIEDE LA QUALIFICA PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OS30 PER COPRIRE L'INTERO IMPORTO, È COMUNQUE NECESSARIO CHE SI DICHIARI DI SUBAPPALTARE IL 30%?

RISPOSTA QUESITO N. 2

La risposta è negativa.

QUESITO N. 3

LA NOSTRA IMPRESA HA AVVIATO PRATICA PER RINNOVO SOA OG1 CON AUMENTO DI CATEGORIA (DALLA V ALLA VI) IL 12.09.2017, QUANDO LA SCADENZA DELL'ATTESTAZIONE IN ESSERE È IL 22.09.2017. IL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI AL PUNTO 2.2 LETTERA B) PARAGRAFO 1 DEL BANDO DI GARA, È A CARATTERE ONEROSO E A QUANTO AMMONTA?
SE LA RISPOSTA È "NO", IN CHE COSA CONSISTE? GRAZIE

RISPOSTA QUESITO N. 3

Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando di gara si precisa che:

A) *"La certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;"*

B) *"Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;"*

Il ricorso al soccorso istruttorio citato nei precedenti punti non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione prevista nei sopra citati punti A ("adeguata prova



documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA") e B (adeguata prova documentale "di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010.).

QUESITO N. 4

Spett.le Amministrazione, con riferimento alla gara in oggetto, siamo a formulare il seguente quesito:

Per la compilazione del modello "Offerta Tecnica" – Allegato L, nella sezione "ALLEGATO 1 Fascicolo valutazione delle migliori prestazionali", si chiede se vanno compilati oppure no i campi con dicitura "Offerta del concorrente", presenti in ogni singola scheda per la valutazione dei criteri del punto A.

Inoltre in caso di risposta positiva, chiediamo la possibilità di avere il files in formato editabile per la trascrizione del testo.

In attesa di un riscontro in merito, cordiali saluti.

RISPOSTA QUESITO N. 4

I riquadri sottostanti alla dicitura "Offerta del concorrente" non vanno compilati.

Si rammenta che il modello "Offerta Tecnica" – Allegato L, deve essere compilato esclusivamente tramite la semplice "spunta" delle opzioni scelte dal concorrente e non sono previsti altri campi/riquadri compilabili.

QUESITO N. 5

SI PONE QUESITO IN MERITO ALLA COMPILAZIONE PREIMPOSTATA IN ADOBE READER DEL MODELLO DGUE ALLEGATO B PARTE II LETT. D (SI O NO):
RIF. DOMANDA: L'OPERATORE ECONOMICO INTENDE SUBAPPALTARE PARTE DEL CONTRATTO A TERZI? (SI - NO).
CONSIDERATO CHE IL SUBAPPALTO DEVE ESSERE INSERITO NEI DOCUMENTI OFFERTA ECONOMICA, E QUANTO INDICATO PUNTI 4.1 DEL DISCIPLINARE:
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DGUE:
"IN CASO DI VOLONTÀ DI RICORRERE AL SUBAPPALTO, I CONCORRENTI NON SONO TENUTI ALLA COMPILAZIONE DELLA PARTE II, LETT. D, MA È RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 3.A.3 DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA (FAC-SIMILE ALLEGATO G)"
SI CHIEDE, SE AMMESSO, NEL CASO L'OPERATORE ECONOMICO INTENDA AVVALERSI DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE, DARE RISPOSTA ALLA SOPRACITATA DOMANDA? (PRIMA PARTE (SI O NO) DEL DGUE ALLEGATO B PARTE II LETT. D).
DISTINTI SALUTI

RISPOSTA QUESITO N. 5

In conformità a quanto previsto dal Bando di gara al paragrafo 4.1 **"AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE"** *"in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti **NON** sono tenuti alla compilazione della **parte II, lettera D**, ma è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3.A.3 da allegare all'offerta economica (fac-simile allegato G)";*

Pertanto i concorrenti non sono tenuti a spuntare le opzioni "sì" / "no" contenute nella lett. D parte II del DGUE.

QUESITO N. 6



SI CHIEDE CONFERMA SE RITENUTA VALIDA LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE IN GARA CON LA FIRMA DIGITALE, SENZA APPORRE FIRMA AUTOGRAFA.
DISTINTI SALUTI

RISPOSTA QUESITO N. 6

La risposta è affermativa.

In conformità a quanto previsto dal bando di Gara è necessario e sufficiente che i documenti di gara siano firmati digitalmente.

QUESITO N. 7

CON LA PRESENTE SI CHIEDE DI SPECIFICARE CON MAGGIORE CHIAREZZA IL SIGNIFICATO DELL'EVENTUALE "CLAUSOLA DI INOPPONIBILITÀ" DI CUI ALL'ART. 8.1 LETTERA A) - G) DEL BANDO DI GARA, ALL'INTERNO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.
DISTINTI SALUTI

RISPOSTA QUESITO N. 7

Il bando di gara al paragrafo 8.1 "GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA" in conformità a quanto previsto dall'art. 25 "Cauzione definitiva" del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO prevede quanto segue:

"La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d. lgs. 50/2016.

b) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.p. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;

c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,

e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante ;

f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;

g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la



contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante."

Pertanto – ai sensi del chiaro disposto di cui al periodo precedente – nel caso in cui nella garanzia prodotta dal concorrente fossero inserite delle clausole/condizioni ulteriori *"atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante"*, tali clausole/condizioni non saranno accettate dall'Amministrazione, salvo il caso in cui le stesse siano dichiarate non opponibili all'amministrazione e quindi totalmente inefficaci nei confronti della Amministrazione stessa.



IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

